



COMUNE DI PONSACCO

Provincia di Pisa

**REGOLAMENTO
UFFICIO
PROCEDIMENTI
DISCIPLINARI (UPD)**

(ART. 55-BIS DEL DLGS 165/2001, MODIFICATO DAL DLGS 75/2017 COMMI 2 E 3)

Art. 1 - Contenuto del Regolamento

Il presente Regolamento individua e disciplina il funzionamento dell'ufficio competente per i procedimenti disciplinari del Comune di Ponsacco, ai sensi del comma 1, secondo periodo, dell'art. 55-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165.

Art. 2 - Individuazione dell'ufficio competente per i procedimenti disciplinari

L'ufficio competente per i procedimenti disciplinari del Comune di Ponsacco è individuato in un organo così composto:

- Segretario Comunale con funzioni di Presidente;
- N.3 funzionari titolari di E.Q. a capo di un settore amministrativo;
- Un dipendente del Comune, designato all'interno dell'Ufficio Personale con funzioni di segretario verbalizzante;
- Un titolare di E.Q. con funzioni di sostituto, nel caso in cui il dipendente soggetto a procedimento disciplinare sia un membro della commissione od un dipendente assegnato all'ufficio di uno dei suoi membri;

Art. 3 - Funzione dell'ufficio competente per i procedimenti disciplinari

L'ufficio competente per i procedimenti disciplinari è deputato alla celebrazione del procedimento disciplinare e all'adozione dei relativi provvedimenti nei confronti dei dipendenti dell'ente per le infrazioni di maggiore gravità secondo la vigente normativa.

Si attiva su segnalazione/relazione, inoltrata all'ufficio personale, da parte del titolare di EQ del dipendente o da parte di un collega o di un amministratore comunale. La segnalazione deve descrivere in modo dettagliato i fatti contestati.

Sulla base di questa, verificatane i contenuti, si attiverà l'ufficio, nei termini previsti dalla norma, con la contestazione dell'addebito, a cui seguirà il procedimento previsto dal D.lgs 165/2001 e ss.mm ed ii.

Per le infrazioni diverse da quelle previste dal comma 1, il responsabile della struttura, titolare di e.q., provvede secondo le forme e i termini di cui al comma 2 dell'art. 55-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 fatta salva l'eventuale diversa disciplina stabilita dal contratto collettivo nazionale di categoria.

Qualora interessato dal procedimento disciplinare sia un Responsabile di Area, lo stesso non potrà esser componente del predetto Ufficio competente per i procedimenti disciplinari, composto secondo quanto indicato all'art. 2.

Art. 4 - Designazione dei componenti - Modalità

I Responsabili, chiamati a far parte dell'ufficio competente per i procedimenti disciplinari, di cui al precedente articolo 2, sono designati fra i Responsabili comunali in servizio, a tempo indeterminato e titolari di posizione organizzativa, che non abbiano procedimenti disciplinari in corso.

La designazione viene approvata dalla giunta con proprio provvedimento.

Art. 5 - Costituzione, durata e funzionamento dell'ufficio competente per i procedimenti disciplinari

L'ufficio competente per i procedimenti disciplinari è costituito con decreto di nomina del Sindaco che terrà conto delle designazioni giuntali e dai contenuti del presente regolamento.

L'ufficio competente per i procedimenti disciplinari esercita le sue funzioni fino alla scadenza del mandato elettivo del Sindaco. Per la validità delle sedute dell'ufficio competente per i procedimenti disciplinari di disciplina è necessaria la presenza della maggioranza dei suoi componenti e di uno tra presidente e vice presidente.

Le decisioni sono adottate a maggioranza di voti.

Le sedute non sono pubbliche, alla trattazione verbale è ammesso solo il dipendente interessato ed i suoi eventuali procuratori e, chiusa la trattazione verbale ed invitati i convocati ad uscire, la Commissione proseguirà i lavori in seduta riservata, sino alla redazione del provvedimento finale.

Di tutte le sedute è redatto apposito verbale sottoscritto da tutti i presenti.

Art. 6 - Incompatibilità, decadenza, dimissioni e assenza

Il Presidente e i Componenti dell'ufficio competente per i procedimenti disciplinari sono tenuti ad astenersi nei casi previsti dalla legge.

Nei casi di mancata astensione obbligatoria la ricusazione è proposta con richiesta del convocato, comunicata, al Presidente prima dell'adunanza, od inserita nel verbale della seduta in cui il dipendente sia personalmente comparso.

Sull'istanza di ricusazione decide in via definitiva l'ufficio competente per i procedimenti disciplinari sentito il ricusato che, comunque, è tenuto ad astenersi dal voto.

Il provvedimento che respinge l'istanza di ricusazione può essere impugnato soltanto insieme col provvedimento che infligge la punizione.

Il componente dell'ufficio competente per i procedimenti disciplinari decade dall'incarico nelle seguenti cause:

- rivestire o aver rivestito negli ultimi due anni cariche in organizzazioni sindacali o aver avuto rapporti continuativi di collaborazione o consulenza con dette organizzazioni;
- rivestire o aver rivestito negli ultimi due, anni il mandato di Consigliere e/o Assessore del Comune di Ponsacco;
- di assentarsi senza giustificazione ad una seduta.

La causa di decadenza è contestata per iscritto dal Presidente con assegnazione del termine perentorio di 10 giorni per eventuali osservazioni e/o giustificazioni trascorsi i quali il Presidente, sentito l'altro componente della commissione, decide in merito e ne dà comunicazione all'interessato e al Sindaco.

In caso di incompatibilità, decadenza, dimissioni e assenza, il Sindaco provvede alla sostituzione individuandolo tra i Responsabili aventi i requisiti indicati nell' articolo 4, comma 1, del presente regolamento.

Art. 7 - Provvedimento conclusivo e comunicazione al dipendente interessato

L'ufficio competente per i procedimenti disciplinari conclude il procedimento nei termini di legge disponendo l'archiviazione o l'irrogazione della sanzione.

La decisione viene notificata al dipendente nelle forme previste dalla legge e, contestualmente, all'Ufficio personale al quale spetta l'esecuzione del provvedimento.

Art. 8 - Le sanzioni disciplinari

La tipologia delle infrazioni e delle relative sanzioni è definita dal contratto collettivo nazionale fatta salva diversa disposizione di legge. Sono comminate in modo proporzionale alla gravità dei fatti ed al grado della colpa, tenendo conto delle previsioni normative e regolamentari in essere al momento del fatto ascritto.

La quantificazione della sanzione deve essere motivata tenendo conto degli indicatori di cui alla norma ed al CCNL.

Art 9 - Riapertura del procedimento disciplinare

Il procedimento disciplinare può essere riaperto se il dipendente sanzionato o gli aventi diritto al trattamento di quiescenza adducono nuovi fatti o prove tali da far ritenere che possa essere applicata una sanzione minore o si possa pervenire al proscioglimento da qualsiasi addebito.

La riapertura del procedimento è disposta dal Segretario Comunale, che si avvale dell'ufficio Personale il quale rinvia il caso all'esame dell'ufficio competente per i procedimenti disciplinari.

La riapertura del procedimento sospende gli effetti della sanzione già inflitta e preclude ogni possibilità di irrogare al dipendente già colpito una sanzione più grave di quella precedentemente inflitta.

Qualora, in seguito al nuovo procedimento, il dipendente venga prosciolto o venga proposta una sanzione meno grave, gli sarà corrisposta la retribuzione, eventualmente non percepita, salva la detrazione di quanto erogatogli quale assegno alimentare. Questo anche nel caso in cui la riapertura del procedimento sia stata richiesta dagli aventi diritto al trattamento di quiescenza.

Art. 10 - Riabilitazione disciplinare

Il dipendente cui siano state inflitte sanzioni disciplinari è riabilitato decorsi tre anni dalla data di azione dell'ultimo provvedimento disciplinare fatta salva diversa disposizione di legge o di contratto collettivo.

La riabilitazione annulla, senza efficacia retroattiva, tutti gli effetti della sanzione disciplinare.

La riabilitazione, che è pronunciata con provvedimento del Segretario Comunale, non è ammessa ove il dipendente, nel periodo di tempo considerato nel precedente comma, abbia subito altro provvedimento disciplinare.

Art.11 - Rinvio alle norme generali

Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si fa rinvio alle norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni, che trovano immediata applicazione senza necessità di recepimento da parte del Comune.

Art. 12 – Pubblicità

Alle disposizioni contenute nel presente Regolamento verrà data pubblicità mediante pubblicazione sul sito istituzionale del Comune in analogia a quanto previsto per il codice disciplinare dall'art. 55 comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165.

Art. 13 - Disciplina transitoria

Il presente Regolamento si applica ai procedimenti disciplinari avviati ed in corso d'istruttoria al momento dell'adozione ed esecuzione della relativa delibera di approvazione